

La presente deliberazione viene affissa il

J.E. 9
25 MAR. 2008

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ
all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 185 del 21 MAR. 2008

Oggetto: Giudizio: - Giudice di Pace di Solopaca - Calcestruzzi Volturino Inerti in persona del legale rapp.te p.t. - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno ventuno del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Gianclaudio Iannela

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione not. il 29/10/07 dinanzi Giudice di Pace di Solopaca la Calcestruzzi Volturino Inerti in persona del legale rapp.te p.t., c/ Provincia, veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;
Con determina n. 107/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio di cui in premessa;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa e ratificare l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente adottato con determina n. 107/08;

8005 8001 1 3

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 107/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi Giudice di Pace di Solopaca con atto di citazione notificato il 29/10/07 promosso dalla Calcestruzzi Volturino Inerti in persona del legale rapp.te p.t., c/Provincia.;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 260 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 25 MAR. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 MAR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 10 APR. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 APR. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 10 APR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Conf. Cafogno

2173
27.3.08

PROVINCIA DI BENEVENTO
31 OTT 2007
legale

AVV.TO GIANPAOLO GALLOZZI
C.so Trieste n.257 - CASERTA
Tel./fax 0823/354855

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA

Atto di citazione

1. **Calcestruzzi Volturnia Inerti in p.r.p.t.** con sede in Maddaloni (CE), in via Maddaloni Superiore n.10 (p. i.v.a. 02078030612), rapp.to e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'avv.to Gianpaolo Gallozzi, con studio in Caserta al C.so Trieste n.257, con il quale elettivamente domicilia, ai fini della presente procedura, presso lo studio dell'avv.to Amalia Bocalone sito in Benevento alla Via Arcivescovo Pacca n.43

GGL
Gruppo Generali
Liquidazione Coatta
14 NOV. 2007
CLD CASERTA

Premesso

- 1) che, l'istante società è proprietaria del trattore motrice Renault tg. CC 915 VJ nonché del semirimorchio Mistrall tg. AC 02863 (come da copia dei libretti di circolazione all.ti sub 1);
- 2) che, in data 22.11.2006, alle ore 13:45 circa, in via Terrazzano, del Comune di Dugenta (BN), il trattore con semirimorchio della società istante venivano a subire ingenti danni a causa del cedimento del manto stradale;
- 3) che la deviazione per via Terrazzano era obbligatoria a causa di lavori in corso che si stavano effettuando sulla Strada Provinciale "Cantinelle - Limatola (BN)" e tale situazione di altissimo pericolo, era obiettivamente non visibile ed imprevedibile dall'utente medio per evitarla con l'uso della normale diligenza e prudenza richiesta in quanto, lungo la strada di collegamento Limatola - Dugenta, all'altezza della deviazione per Via Terrazzano, non vi era alcuna segnalazione di divieto di transito per autoveicoli superiori ad una

Avv. GIANPAOLO GALLOZZI
Rappresentarmi e difendetemi nel presente giudizio in ogni stato e grado. Vi conferisco ogni facoltà di legge compreso transigere e conciliare, riscuotere somme e quietanzare, promuovere azione esecutiva ed eventuale opposizione, ricorso di fallimento e desistenza, rinunciare agli atti del giudizio e accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa e nominare altri procuratori.
In riferimento al D.Lgs. n.196/03 sulla tutela dei dati personali, presto il mio consenso all'intero trattamento dei dati inseriti e dichiaro di aver preso visione delle informazioni circa la raccolta dei dati.
Domicilio con Voi.
Caserta.

Calcestruzzi Volturnia Inerti S.r.l.

[Signature]

1 *val. 28.2.08*

Settore Avvocatura
1605
6.11.07

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028381 Data 05/11/2007
Oggetto ATTO DI CITAZIONE DITTA CALCESTRUZZI VOLTURNIA
Dest. Avvocatura Settore

150.07.51223

determinata portata (come da documentazione fotografica all.ta sub.2);

4) che in seguito all'accaduto il trattore semirimorchio Mistral riportavano svariati danni (come da rilievi fotografici all.ta sub 3) per il ristoro dei quali veniva spesa la somma di Euro 18.869,84 (come da fattura della O.M.E.S. s.r.l. n.22 del 02/04/07 all.ta sub 4);

5) che, sul posto, nell'immediatezza dell'accaduto, interveniva una Pattuglia dei Carabinieri di Montesarchio che redigeva apposito verbale, di cui, sin d'ora, se ne chiede l'acquisizione agli atti;

6) che, i danni tutti subiti dall'istante sono da ricondursi eziologicamente al comportamento colposo, negligente ed imperito degli addetti alla manutenzione della sede stradale;

7) che, l'istante società ha richiesto al Comune di Dugenta (BN) - quale Ente tenuto ai compiti di gestione e di manutenzione dell'anzidetta strada - il ristoro dei danni subiti (si veda racc. a.r. del 04.12.06 all.ta sub 5);

8) che, a seguito di tale richiesta, il Comune di Dugenta, in data 16/01/07, (all.ta sub 6) rispondeva esonerandosi da ogni responsabilità in merito all'accaduto, anche se avvenuto sul tratto di strada ricadente nel territorio di Dugenta, ed invitava, nel contempo, l'istante società ad avanzare apposita richiesta di risarcimento direttamente nei confronti della Provincia di Benevento e del Comune di Limatola (si vedano racc.te a.a.r.r. del 19/01/07 all.te sub 7 e 8) ma inutilmente, per la qual cosa si rende indispensabile adire

GGL
Gruppo Generali
Liquidazione danni

14 NOV. 2007

CLD CASERTA

il competente Magistrato onde tutelare il buon diritto della società
attore.

Tanto premesso in fatto ci si precisa sottoporre all'attenzione del
Giudicante le seguenti brevi


Osservazioni

a) Nel caso di specie il punto di partenza obbligato è costituito
dall'art. 2043 c.c., che discorre della responsabilità c.d.
extracontrattuale o aquiliana, che obbliga colui il quale ha procurato
la lesione di un diritto soggettivo assoluto, o comunque di posizione
giuridiche tutelate erga omnes, al risarcimento dei danni
patrimoniali e morali da essa conseguenti.

Nel caso de quo, tale tipo di responsabilità prende forma nei
confronti di una P.A., la quale, ancorché titolare di un potere
discrezionale nell'esercizio delle attività che le sono proprie, è
tenuta all'osservanza dei limiti imposti dal principio del *neminem
laedere*, e risponde - a titolo di responsabilità diretta - in virtù del
rapporto organico, per i fatti illeciti dei suoi dipendenti.

All'uopo la P.A., nell'esercizio della propria attività inerente
all'esecuzione e/o manutenzione di opere pubbliche incontra limiti
invalicabili che derivano sia da norme di legge, sia da regole di
comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella appunto del
neminem laedere, in ossequio alla quale essa P.A. è tenuta a far sì
che l'*opus publicum* non integri per l'utente gli estremi di una
situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).

b) Al riguardo, dottrina e giurisprudenza sono ormai unanimemente
concordi nel ritenere che la situazione di pericolo occulto ricorra in



particolare quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e

Cass. Civ. Sez. III 16.06.98 n.5989; Cass. Civ. Sez. III 28.07.97 n.7062).

E, nel caso per cui oggi è lite, non possono non riconoscersi entrambi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per potersi validamente configurare una responsabilità della P.A..

Tanto premesso l'istante società ut supra rapp.ta difesa e dom.ta

CITA

- 1) il **Comune di Limatola** in persona del Sindaco p.t. con sede in Limatola (BN) in Via Kennedy;
- 2) il **Comune di Dugenta** in persona del Sindaco p.t. con sede in Dugenta (BN) in via Nazionale n.139;
- 3) l'**Amministrazione Provinciale di Benevento** in persona del Presidente p.t. con sede in Benevento in Piazza Castello n.1 a comparire innanzi innanzi il Tribunale di Benevento, Sez. distaccata di Airola (BN) - Giudice a designarsi, all'udienza del 28.02.2008 ora e locali di rito, con invito ai convenuti a costituirsi nelle forme stabilite dalla legge e nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata con l'avvertimento che, in difetto, si precederà in loro contumacia e con avviso che in difetto di costituzione nei termini sopra indicati implicherà le decadenze e le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, una volta accertata la responsabilità dell'Ente Provinciale di Benevento e/o del Comune di

proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni materiali patiti dalla società attorea in occasione del sinistro avvenuto in data 22/11/06, da quantificarsi in **€uro 18.869,84**; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art.9 comma V della L.488/99 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è da ritenersi entro il valore di **€uro 25.822,84**.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.

In via istruttoria si chiede che venga ammessa prova per testi, che ci si riserva di indicare, sulle circostanze sub 2) e 3) così come dedotte in premessa, tutte da ritenersi qui ripetute e trascritte, precedute dalla formula "vero che", nonché disporsi l'acquisizione agli atti del verbale redatto dai Carabinieri di Montesarchio (BN).

Con riserva di precisare, emendare e/o integrare la domanda, a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti.

Si offrono in comunicazione, a mezzo deposito in Cancelleria:

- 1) copia dei libretti di circolazione del trattore motrice Renault e del semirimorchio Mistral della società istante;
- 2 -3) rilievi fotografici relativi alla deviazione per via Terrazzano ed ai danni subiti dai veicoli della società istante;



- 4) fattura n. 22 del 02/04/07 della O.me.s. s.r.l.;
- 5) raccomandata inviata al Comune di Dugenta;

- 7) raccomandata inviata al Comune di Limatola;
- 8) raccomandata inviata alla Provincia di Benevento.

Airola / Caserta 11/10/2207

Avv.to Gianpaolo Gallozzi

